

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 30/07/2020

FATTO

Parte istante rappresenta di essere titolare di due buoni fruttiferi postali: n. 000.167 sottoscritto in data 18.07.1988, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 500.000; n. 000.262 sottoscritto in data 18.07.1988 appartenenti alla serie Q del valore nominale di £ 1.000.000.

In merito, evidenzia che la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Tanto premesso, rileva che l'intermediario avrebbe liquidato una somma, pari ad € 8.449,95, inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili.

Chiede che l'intermediario rimborsi la differenza di valore.

L'intermediario segnala in primo luogo che i buoni fruttiferi sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri: sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di

appartenenza della serie (serie Q/P); sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.

In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Rileva che i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; che il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q; che, in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; che l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

DIRITTO

Il Collegio, rilevato che i buoni oggetto di controversia risultano relativi alla serie "Q/P"; considerata l'apposizione di un timbro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", recante la misura dei nuovi tassi previsti per la nuova serie, come stabilito dall'art. 5 del Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986; preso atto che, a fronte di una durata trentennale del buono, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella che reca gli interessi sino al 20° anno, ritiene, in conformità con l'orientamento già a più riprese espresso dall'Arbitro, che i buoni debbano essere liquidati come da timbro apposto sul retro fino al 20° anno mentre, per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire secondo quanto testualmente e originariamente previsto dagli stessi, al netto delle ritenute fiscali (Collegio di Coordinamento 5673/2013).

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI